



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 50

**CONCESSIONE AREE COMUNALI ALLA " VODAFONE OMNITEL N.V." PER
INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE CON SISTEMA GSM/DCS/UMTS.**

SETTORE: LL.PP. - MANUT.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

Valutazione a sviluppo del territorio
IL DIRIGENTE
Insa Sabino C. Amminero

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE
(Dott. Giuseppe Di Biase)

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell' art. 97 - comma 1 - del D.Lgs. n. 267/2000: **FAVOREVOLE**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale Mazzone)

L'anno duemilaotto, il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 16.00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	A
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, con Deliberazione n.31 del 26/05/2004, ha approvato il “Regolamento Comunale per l'Insediamento Urbanistico e Territoriale degli impianti per telefonia mobile e per Telecomunicazioni Radiotelevisive e Minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;
- con successiva Deliberazione n.52 del 17/09/2004, il Consiglio Comunale, ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del suddetto Regolamento, ha approvato il “Piano di localizzazione comunale degli impianti di telefonia mobile”, nel quale sono state individuate le proprietà immobiliari del Comune ritenute idonee ad ospitare gli impianti;

Visto che:

- con note acquisite al Protocollo Comunale in data 23/11/2007 con prot. 35344 e 35345, la 'Vodafone Omnitel N.V.' ha chiesto di installare due stazioni radio base con sistema GSM/DCS/UMTS nell'abitato di Canosa di Puglia e, rispettivamente, presso il Palazzo di Città e presso il Palazzetto dello Sport;
- i due siti individuati dalla società richiedente, rientrano tra quelli previsti dal Piano di localizzazione approvato con la ricordata Deliberazione di C.C. n.52 del e 17/09/2004;
- il richiamato Art.5 comma 2 del Regolamento, secondo cui le concessioni di aree comunali all'interno del Piano di localizzazione comunale, devono essere regolate da apposita convenzione e devono prevedere la corresponsione di un canone annuale da destinarsi allo svolgimento di campagne di controllo o divulgative di informazioni di natura ambientale o sanitaria in materia di inquinamento elettromagnetico, nonché al finanziamento del Forum consultivo previsto dall' Art. 6 del medesimo Regolamento;
- lo Schema di convenzione, parte integrante e sostanziale di questo Provvedimento;
- che, per ciascun sito, è prevista per la società richiedente la corresponsione di un canone annuo di euro 12.000;

Dato atto dei pareri degli Uffici espressi ai sensi dell' Art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Applicate per quanto concerne il presente Provvedimento, le disposizioni contenute --nel D.Lgs.267/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese:

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente trascritte:

1) di concedere alla 'Vodafone Omnitel N.V.' due delle aree comunali previste nel Piano di localizzazione approvato con la summenzionata Deliberazione di C.C. n.52 del e17/09/2004 site nell'abitato di Canosa di Puglia e, precisamente, presso il Palazzo di Città e presso il Palazzetto dello Sport;

2) di approvare lo Schema di convenzione che si allega al presente Provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, autorizzando altresì il Dirigente del Settore Edilizia Attività Produttive alla sottoscrizione dello stesso;

3) di dare atto che il presente provvedimento costituisce unicamente concessione dell'area richiesta e che la società richiedente, al fine di realizzare l'impianto in questione, sarà soggetta alla disciplina autorizzatoria prevista dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, nonché dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione di C.C. n.31 del 5/2004;

4) il presente provvedimento viene reso immediatamente esecutivo dalla Giunta Comunale, separata ed unanime votazione, ai sensi dell'Art.134, comma 4 del D .Lgs.267 /2000.

CONCESSIONE D'USO

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

Il Comune di CANOSA DI PUGLIA, in P.zza Martiri XXIII Maggio, con codice fiscale n.81000530725 e partita IVA p.01091490720, rappresentato in questo atto dall'Ing. Mario Maggio, in qualità di Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive, nato a il e domiciliato per la carica in, Via N°, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di CANOSA DI PUGLIA che rappresenta, ed in seguito indicato come "Comune Concedente"

Vodafone Omnitel N.V., con sede dell'amministrazione e gestionale in Ivrea (TO) alla Via Jervis n.13, capitale sociale pari ad € 2.305.099.887,30 (duemiliarditrecentocinquemilioninovanoveemilaottocentoottantasette/30) interamente versato, codice fiscale 93026890017 e partita IVA 08539010010, iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di Torino con il n.93026890017 - in persona del Sig. Salvatore Sergi (Responsabile N.I. Puglia) il quale interviene in qualità di Procuratore in virtù della procura a rogito Studio Notarile Zardi - Agostini, notai in Milano, Via mica n.5, Rep.nr. 46.163 del 10 Gennaio 2003, ed in seguito indicata come "Società Concessionaria" e, congiuntamente, in avanti definite le Parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1: OGGETTO

Il Comune nella sua qualità di proprietario concede in uso alla Società, che accetta, gli spazi... del Palazzo di città e del Palazzetto dello sport, rispettivamente di complessivi mq .30 e mq. 50, necessari per l'installazione degli apparati radio e dei supporti di antenna.

Gli immobili siti nel comune di Canosa di P. CAP 70053, Piazza Martiri XXIII Maggio e Via Imbriani, sono iscritti al N.C.E.U. di Canosa di Puglia, rispettivamente Foglio 88, Particella 128 e Foglio 40, Particella 350, il tutto come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A,B) che, sottoscritta dalle Parti, si riunisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto.

Segnatamente concede altresì in uso, l'infrastruttura esistente sul lastrico del Palazzo municipale di Piazza XXIII Maggio, sul quale sarà installata la SRB solo ed esclusivamente per gli usi e nei limiti della presente concessione.

Il Comune concede altresì in uso alla società per entrambi gli impianti gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario per il funzionamento

degli impianti.

Il Comune garantisce alla Società la possibilità di far accedere il proprio personale dipendente o il personale da essa incaricato nelle ore lavorative con qualsiasi mezzo munito, per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui all'art. 5 (di seguito "Impianto") nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

Nei giorni e nelle ore non lavorative per accedere agli impianti saranno contattati i referenti riportati nell' allegato sub C.

Il Comune conferma che sugli immobili di che trattasi - e sulle strutture, ivi esistenti, su cui saranno posizionati gli apparati – non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitare la piena e completa disponibilità da parte della Società, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Art. 2: DURATA

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal primo giorno del mese in cui la Società avrà ricevuto dal Comune la notifica di entrambe le autorizzazioni sia definitive che, ove richieste, provvisorie necessarie alla realizzazione degli impianti previsti. In considerazione della complessità degli impianti che la Società collocherà sulle aree oggetto del presente contratto e delle evidenti difficoltà connesse alla loro eventuale dislocazione che potrebbero comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazione, le parti convengono che alla scadenza di cui al comma precedente, la Concessione potrà essere prorogata dal Comune con espresso apposito provvedimento previa richiesta della Società almeno diciotto mesi prima della data di scadenza; stesso termine che avrà il Comune per manifestare intenzione di non procedere alla proroga del contratto, a mezzo lettera raccomandata AR. Il Comune consente che la Società possa recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di diciotto mesi.

Art. 3: CONDIZIONE RISOLUTIVA

La presente Concessione potrà perdere di efficacia qualora, trascorsi diciotto mesi dalla stipula della stessa, si sia verificata almeno una tra le sotto elencate condizioni:

- mancato rilascio, da parte delle Pubbliche Autorità competenti, delle necessarie Autorizzazioni Urbanistiche e/o Sanitarie che legittimano l'installazione degli impianti ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;
- mancato conseguimento della disponibilità dei locali o delle strutture ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al funzionamento degli impianti.

Nei casi su indicati, è facoltà sia della Società che del Comune risolvere il presente contratto, tramite invio di comunicazione scritta a mezzo raccomandata AR.

Art. 4: CANONI

Il canone annuo di concessione è convenuto in € 12000 (dodicimila/00 euro) per ciascun sito, quindi in complessivi € 24.000, da corrispondere in rate semestrali anticipate, da pagarsi entro la prima decade del mese di riferimento, presso la Banca Popolare di Bari Ag. Canosa di Puglia, Codice IBAN IT 63D0542404297 000 000 000 109 intestato al Comune di Canosa di Puglia.

Si precisa che, solo per il primo anno, la Vodafone Omnitel N.V. corrisponderà la prima annualità anticipata ip. un'unica soluzione, entro e non oltre la prima decade del mese successivo al rilascio delle autorizzazioni ossia al completamento del procedimento amministrativo che, in virtù della legislazione vigente e delle sue eventuali modifiche, costituisce presupposto necessario all'installazione degli impianti ed al loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare ivi compresa autorizzazione temporanea ove richiesta.

Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente in misura pari al 75% delle variazioni verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.

In caso di ritardato pagamento del canone superiore ai trenta giorni dalla scadenza, il Comune avrà diritto agli interessi legali di mora calcolati da tale scadenza fino alla data di effettivo pagamento.

È espressamente vietata, ad entrambe le Parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere derivanti dal presente contratto.

Art. 5: MANUTENZIONE E DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

La Società provvederà, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli apparati installati e delle parti concesse in uso, oggetto del presente contratto, nonché alla fornitura di tutti i servizi necessari per svolgere la propria attività.

Il Comune prende atto che le parti concesse saranno utilizzate dalla Società per la realizzazione di Impianti per telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, apparati di trasmissione e di alimentazione, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali di telecomunicazioni, adibiti alla fornitura del pubblico servizio di telecomunicazioni.

La Società, dopo aver individuato e concordato con il Comune gli spazi necessari potrà effettuare, a proprie spese, sugli immobili tutti i lavori necessari per il passaggio di cavi di alimentazione e/o telefonici ed installare ogni tipo di apparecchiatura che ritenga opportuna, ai fini del corretto funzionamento degli impianti, od ai fini dell'aggiornamento tecnologico degli impianti, sotto la sorveglianza di funzionari tecnici del Comune previa comunicazione ed autorizzazione ove necessaria.

E' fatto obbligo, inoltre, alla Società di eseguire tutte quelle opere di protezione e sicurezza (ai sensi delle Leggi 494/96 e 626/94 e successive modifiche) dell'Impianto, previste per Legge.

Al termine della concessione d'uso degli immobili, la Società provvederà a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, alla rimessione degli immobili stessi in pristino ed alla rimozione delle installazioni.

La Società avrà la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le

autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Le relative spese saranno a carico della Società.

Il Comune potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione delle restanti parti degli immobili oggetto del presente contratto.

Art. 6: CESSIONE CONTRATTO

La Società avrà facoltà di cedere la presente Concessione ad altra società' concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni dandone comunicazione scritta al Comune a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e il Comune prenderà atto con proprio apposito provvedimento.

Art. 7: REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno sostenute totalmente dalla Società.

La Società provvederà allo svolgimento delle relative incombenze.

Art. 8: DOMICILI CONTRATTUALI

A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in:

- Comune:
- la Società: Vodafone Omnitel N.V. via Jervis n°13 - 10015 Ivrea (TO).

Il domicilio del terzo al quale fosse eventualmente ceduto il presente contratto ai sensi dell' Art. 6 verrà eletto contestualmente alla comunicazione della nomina o della cessione.

Art. 9: FORO COMPETENTE

Per controversia derivante dal presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro del luogo ove si trovano gli immobili.

Data, _____

Il Comune

La Società

DOCUMENTI INTEGRATIVI

A) Elaborati grafici "Palazzo di Citta".

B) Elaborati grafici "Palazzetto dello Sport".

C) Recapiti per accesso.